

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

**L'applicazione dei parametri per la liquidazione
da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolamentate di
cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140**

**Nota alle sentenze 17405 e 17406/2012 della Corte di
Cassazione – Sezioni Unite**



(c.r. 396)

Roma, novembre 2012

La presente nota è stata redatta dall'avv. Lorenzo Passeri Mencucci.



I parametri del DM 140/2012 sono applicabili alle prestazioni concluse successivamente alla sua entrata in vigore, anche se avviate in precedenza

Come noto con il DM del 20-7-2012 n. 140 il Ministero della Giustizia ha approvato, in attuazione dell'art. 9, comma 2 della L. n. 183/2011, il *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”*.

Con le sentenze del 12 ottobre 2012, n. 17405 e 17406 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile hanno ritenuto che i criteri e parametri dettati dal DM 140/2012 (entrato in vigore il 23 agosto 2012) debbano trovare applicazione non solo in tutti quei casi in cui la liquidazione (giudiziale) del compenso avvenga successivamente alla sua entrata in vigore e si riferisca a prestazioni svolte ed ultimate successivamente a detta data, ma anche **retroattivamente** ossia per tutte quelle prestazioni che, sebbene perfezionate successivamente a detta data, sono state in parte eseguite quando il nuovo DM 140/2012 non era ancora entrato in vigore.

La tesi propugnata dalle Sezioni Unite poggia essenzialmente sulla *ratio* del DM 140/2012, sì come desumibile dall'art. 41, secondo il quale: *“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”*.

Il problema si è posto in proposito di una prestazione professionale (forense) la cui esecuzione si è articolata in varie fasi procedurali soggette a disposizioni diverse che, a loro volta, conducevano alla determinazione di “compensi diversi” a seconda, appunto, della tariffa praticata.

La Corte esclude che si possa “frazionare” nel tempo la liquidazione (giudiziale) del compenso professionale che, pertanto, dovrà essere stimato sulla base delle tariffe vigenti nel momento in cui la complessiva (e non singole sue fasi) prestazione professionale



sia stata portata a compimento ancorché questa sia stata, in parte, svolta in un periodo anteriore. In sintesi rilevano due momenti fondamentali (non alternativi): quello **della liquidazione del compenso** e quello **del completamento della prestazione professionale complessiva**.

Non rileva in senso contrario la norma, richiamata dall'art. 9, 2° comma della L. n. 183/2011, secondo la quale fino all'entrata in vigore del DM 140/2012 avrebbero dovuto trovare applicazione le vecchie tariffe. Dalla norma può desumersi, sostiene la Corte, che le sole prestazioni (integralmente) **conclude** prime dell'entrata in vigore del DM 140/2012 siano liquidabili con le "vecchie tariffe", ma non anche quelle prestazioni professionali che, sebbene svolte in parte sotto la vigenza del vecchio ordinamento, siano poi state perfezionate una volta entrato in vigore il DM 140/2012.

Sostiene, in particolare, la Corte che l'interpretazione dell'art. 41 del DM 140 non lascerebbe adito a dubbi in merito al fatto che detto DM si applichi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Inoltre, precisa la Corte, il *"compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario"* ed all'unitarietà della prestazione professionale consegue l'irrilevanza dei mutamenti di tariffa intervenuti nell'espletamento delle sue diverse fasi; da qui la necessità di applicare le sole **tariffe vigenti al momento in cui la prestazione è stata ultimata** e, dunque nel caso in esame, il DM 140/2012.

In quest'ottica si era già affermato (in caso di liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati) che: *"Il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita"* (Cass. civ. Sez. II, 15-06-2001, n. 8160). Ed



ancora che: *“In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti”* (Cass. civ. Sez. III, 11 marzo 2005, n. 5426).

A chiarire la portata delle pronunce di cui sopra è intervenuta una successiva sentenza della Sezione – lavoro della Corte di Cassazione (n. 18920 del 5 novembre 2012). La Suprema Corte ha precisato che, ai fini della disciplina da applicare per la liquidazione del compenso, si dovrà tenere conto del *“carattere seriale della controversia”*. In particolare *“anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto, a prestazioni già rese nei suddetti momenti”* (Cass., Sez. Lavoro, Sent. 05/11/2012 n. 18920).

L'attenzione è dunque posta sul principio della *“serialità”* della prestazione nonché sulla considerazione che il momento del perfezionamento della prestazione non è, *sic et simpliciter*, quello dell'esaurimento del processo di merito (che nel processo civile si compone di due gradi di giudizio), ma **di ogni singola sua fase** che, pertanto, assume autonoma rilevanza ai fini della liquidazione del compenso; in questo senso la pronuncia in questione specifica il pronunciamento delle Sezioni Unite di cui sopra (che richiamano la



sola fase di merito unitariamente considerata).

Occorrerà, dunque, dapprima individuare le fasi di cui si compone una prestazione seriale e, successivamente, (individuare) il momento in cui quest'ultima potrà ritenersi perfezionata.

Per la professione di ingegnere una prestazione seriale è sicuramente **l'attività di progettazione** che si articola in una pluralità di fasi autonome e dal crescente grado di dettaglio. Sembra logico ritenere che, così come gli avvocati, anche per gli ingegneri, in caso di prestazione seriale, i compensi vadano liquidati in base alle tariffe e/o criteri vigenti nel momento in cui ciascuna autonoma fase della complessiva prestazione seriale sia portata a compimento; in sostanza se al momento della predisposizione del progetto preliminare erano vigenti tariffe diverse da quelle vigenti nel momento in cui si è perfezionata la progettazione definitiva e/o quella esecutiva, il principio della serialità della prestazione imporrà che per ciascuna prestazione venga liquidata in base alle tariffe vigenti al momento del proprio singolo perfezionamento.